



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CS1

1/3

Condizioni valide da 01/06/2009

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 - facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 2.430.843,78 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

CASSETTE DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

Con questo servizio la Banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la Banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi d'allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, ecc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri, o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la Banca. Il cliente può tenere informata la Banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

RISCHI

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO:

Imposta di bollo sul contratto: Euro 14,62, applicabile nel caso in cui il servizio non sia regolato tramite conto corrente.

Canone annuo: Euro 4,25 a dm³, minimo Euro 45,00, massimo Euro 800,00. Le frazioni di cubatura si arrotondano per eccesso. L'importo dei canoni si arrotonda al centesimo di euro. L'ammontare dell'IVA è pari al 16,667% dell'importo totale.

Armadi corazzati (superiori a 1mc): Euro 2.100,00 all'anno.

Diritto di assicurazione: gratuito fino a € 5.000,00, oltre Euro 3,16 per ogni Euro 1.000,00 fino ad un massimo di Euro 500.000,00.

Apertura forzata cassetta di sicurezza (inclusa la sostituzione della serratura. Per apertura forzata per morosità si devono aggiungere le spese notarili): Euro 415,00.

Sostituzione kit chiavi: Euro 51,65.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

NORME GENERALI La Banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito.

E' fatto divieto all'utente di immettere nella cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque possano arrecare danno, pregiudizio o disturbo.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'USO DELLA CASSETTA La cassetta può essere data in uso anche a più persone; in tal caso il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari, i quali possono pattuire che la facoltà di aprire la cassetta stessa venga esercitata congiuntamente o separatamente. Tuttavia, qualora da uno dei cointestatari sia fatta opposizione alla continuazione del diritto di apertura separata, questo si intende cessato e pertanto l'apertura non può avere luogo se non con l'intervento di tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione mediante lettera raccomandata e non siano trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione per provvedere.

Gli obblighi dei cointestatari verso la Banca sono assunti in via solidale.

Mentre il conferimento della autorizzazione ad aprire la cassetta e la eventuale modifica delle relative facoltà debbono essere fatti da tutti i cointestatari con dichiarazione scritta, la revoca, sempre per iscritto, può essere fatta anche da uno solo di essi.



Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunzie da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano comunque trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione per provvedere ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la Banca che ne abbia ricevuto comunicazione non consentirà l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'Autorità giudiziaria, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme tributarie che regolano la successione.

In caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari con facoltà di uso disgiunto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di aprire la cassetta. Analogamente conserva tale diritto il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

Nel caso di cui sopra però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari quando da uno di essi o loro legali rappresentanti le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

RINNOVO E DISDETTA DEL CONTRATTO Se la Banca non riceve disdetta scritta, consegnata all'addetto del servizio o spedita a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave/i in perfetto stato di funzionamento.

La Banca può disdire in qualunque momento il contratto per giusta causa, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso è restituita all'utente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

CANONI L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente i canoni per l'uso della cassetta, nonché le altre eventuali spese indicate nel contratto.

La Banca ha facoltà di non consentire l'apertura della cassetta ove l'utente sia in mora nel pagamento del canone e di quanto altro dovuto.

Quando l'utente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o delle altre eventuali spese indicate nel contratto di locazione, lo stesso è risolto di diritto e la Banca può procedere all'apertura forzata della cassetta.

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti all'utente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto principale oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata alla Dipendenza presso la quale si è costituito il rapporto.

Quando la cassetta è intestata a più persone con facoltà congiunte o disgiunte, le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

MODIFICHE ALLE NORME CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni (economiche e normative) del rapporto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, del D.Lvo. n. 385/1993, effettuando comunicazione al Cliente delle variazioni suddette nei modi e nei termini di preavviso previsti e fermo restando che, entro i termini previsti, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Con riferimento alle pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

Qualora il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 – bis C.C., per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti fra gli stessi in essere, il foro competente è esclusivamente quello in cui ha sede legale la Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di **60** giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 114, 00187, Roma**.

Il ricorso all'Ombudsman Giuri Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CS1

3/3

Condizioni valide da 01/06/2009

Le controversie per cui è competente l'*Ombudsman Giurì Bancario* sono quelle di valore fino a **€ 50.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai *bonifici transfrontalieri* in questo caso però l'Ufficio **reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'**Ombudsman** Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giurì Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

CANONE ANNUO è il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente.